

Diritti invalidi civili

10 Febbraio 2021 | Autore: [Noemi Secci](#)



Quali benefici ed agevolazioni per chi ha subito la riduzione della capacità lavorativa: pensioni, congedi, esenzione ticket, collocamento mirato.

Chi, a causa di una patologia o di una menomazione, subisce la riduzione della capacità lavorativa, può essere riconosciuto invalido. L'invalidità consiste, infatti, nella riduzione della capacità di lavoro o, per chi non si trova in età lavorativa (minorenni e over 67), della capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

L'invalidità può essere civile, qualora sia ridotta la capacità di lavoro generica, oppure ordinaria o specifica, qualora si debba considerare, rispettivamente, la capacità di lavoro in attività confacenti alle attitudini ed alle esperienze dell'interessato, o in attività particolari assicurate.

Ma quali sono i diritti invalidi civili? Il nostro ordinamento prevede numerosi benefici per coloro a cui è stata riconosciuta una determinata percentuale d'invalidità: questi benefici dipendono dalla gravità dell'invalidità e dalla sua tipologia, civile, ordinaria o specifica, nonché da ulteriori condizioni aggiuntive, come gli anni di contributi previdenziali accreditati, in relazione alle prestazioni previdenziali spettanti o il possesso dello stato di disoccupazione o la verifica dello stato di bisogno economico, per quanto riguarda i trattamenti di assistenza.

Possono essere previsti, nel dettaglio, dei benefici economici assistenziali, come la pensione d'inabilità civile e l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali, oppure previdenziali, come la maggiorazione contributiva per invalidità, o l'assegno ordinario d'invalidità o, ancora, di tipo lavorativo, come il collocamento mirato per gli invalidi appartenenti alle categorie protette.

Non bisogna però confondere i benefici spettanti agli invalidi con quelli spettanti ai portatori di handicap ed ai non autosufficienti: nonostante l'interessato possa essere

sia riconosciuto invalido, che portatore di handicap o non autosufficiente, le condizioni sono differenti e danno diritto a prestazioni diverse.

Indice

- [1 Invalidità, handicap, non autosufficienza](#)
 - [1.1 Invalidità](#)
 - [1.2 Inabilità](#)
 - [1.3 Handicap](#)
 - [1.4 Non autosufficienza](#)
- [2 Riconoscimento dell'invalidità](#)
 - [2.1 Procedura per il riconoscimento](#)
- [3 Benefici per invalidità pari o superiore a 1/3](#)
- [4 Benefici per invalidità superiore al 45%](#)
 - [4.1 Categorie protette](#)
 - [4.2 Quota di riserva](#)
- [5 Benefici per invalidità superiore al 50%](#)
- [6 Benefici per invalidità superiore al 60%](#)
- [7 Benefici per invalidità superiore ai 2/3](#)
- [8 Benefici per invalidità pari o superiore al 74%](#)
- [9 Benefici per invalidità pari o superiore al 75%](#)
- [10 Benefici per invalidità pari o superiore all'80%](#)
- [11 Benefici per invalidità del 100%](#)

Invalidità, handicap, non autosufficienza

Osserviamo le differenze tra le condizioni di invalidità, handicap e non autosufficienza.

Invalidità

Riduzione della capacità lavorativa, derivante da un'infermità o da una menomazione:

- generica;
- ordinaria: riferita alla capacità di lavoro in mansioni confacenti alle attitudini ed alle esperienze dell'interessato;
- specifica: riferita a particolari mansioni assicurate presso la gestione di previdenza a cui appartiene l'interessato (es. volo, mansioni ferroviarie).

I dipendenti pubblici possono ottenere il riconoscimento dell'invalidità:

- a proficuo lavoro (allo svolgimento di attività in modo continuo e remunerativo);
- alle mansioni.

Inabilità

L'inabilità può essere:

- civile: invalidità civile totale, del 100%;
- ordinaria: permanente ed assoluta, allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Se l'interessato non è in età lavorativa (minorenni, over 67), per valutare l'invalidità non ci si deve riferire alla capacità lavorativa, ma alla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Handicap

L'handicap è lo svantaggio sociale derivante da un'infermità o una menomazione; nello specifico, è considerato portatore di handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

L'handicap può essere riconosciuto non grave, in situazione di gravità o superiore ai due terzi.

Le disabilità possono poi essere suddivise in quattro categorie fondamentali:

- disabilità sensoriali: sono disabilità che riguardano i sensi (vista, udito, ma anche tatto, gusto, olfatto);
- disabilità motorie: riguardano la mobilità e l'efficienza degli organi delle parti del corpo deputati al movimento;
- disabilità intellettive;
- disabilità psichiche: riguardano i problemi psichici e relazionali (psicosi) e i problemi psicologici (nevrosi gravi e invalidanti).

Non autosufficienza

Una condizione ancora differente è la non autosufficienza, che consiste nell'impossibilità permanente di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, o di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore. Per il diritto all'assegno di accompagnamento, oltre alla non autosufficienza è richiesto il possesso dell'invalidità civile del 100%.

Riconoscimento dell'invalidità

L'invalidità può dare luogo a benefici e agevolazioni quando è riconosciuta da una specifica commissione medica. L'accertamento sanitario compete alla Asl, che lo esercita attraverso una Commissione medica integrata però da un medico dell'Inps e detta, appunto, Commissione Medica Integrata (Cmi).

Per il riconoscimento è necessario, dopo aver ottenuto l'apposita certificazione medica introduttiva rilasciata dal proprio medico curante, inoltrare all'Inps la domanda d'invalidità e sottoporsi all'accertamento sanitario, per ottenere il verbale d'invalidità.

Procedura per il riconoscimento

Di seguito, le fasi per il riconoscimento dell'invalidità civile:

- visita presso il proprio medico curante e rilascio del certificato medico introduttivo; eventuale segnalazione, nella certificazione, del grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità ed handicap in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente;
- invio della domanda d'invalidità presso il sito web dell'Inps o tramite patronato;
- accertamento sanitario per la verifica dei requisiti sanitari;
- emissione del verbale;
- invio del modello AP70 per la verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, per la concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione allo stato invalidante riconosciuto (ad esempio assegno di assistenza). Per le prestazioni economiche di competenza dell'Inps, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%.

Per approfondire: [Domanda d'invalidità, legge 104 e accompagnamento](#).

Benefici per invalidità pari o superiore a 1/3

Chi possiede un'invalidità riconosciuta in misura almeno pari a 1/3, cioè al 33,33%, ha diritto:

- a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica;
- al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili, indipendentemente dalla percentuale d'invalidità riconosciuta. Il contrassegno è rilasciato dal proprio Comune di residenza.

Benefici per invalidità superiore al 45%

Chi possiede una percentuale d'invalidità sopra il 45% ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato previsto dalla Legge 68 [1]. Per questi e per altre categorie d'invalidi, difatti, è infatti previsto l'accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati ai disabili.

Categorie protette

Gli invalidi che hanno diritto all'iscrizione nelle categorie protette sono:

- le persone in età da lavoro con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso d'invalidità superiore al 45%;
- gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall'Inail, superiore al 33%;
- i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
- i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell'apprendimento della parola;
- le persone che hanno diritto all'assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell'Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
- gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all'8° categoria.

Per poter risultare iscritto negli elenchi della legge 68, il lavoratore appartenente alle categorie protette deve risultare in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento di questa condizione.

Quota di riserva

È possibile computare nella quota di riserva dell'azienda, oltre ai lavoratori avviati tramite il collocamento:

- i lavoratori che diventano disabili successivamente all'assunzione;
- quelli che, sebbene già disabili al momento dell'assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento mirato, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o al 45% se disabili psichici, o al 33% se invalidi del lavoro.

Per poter computare il disabile all'interno della quota di riserva, è sufficiente che l'azienda presenti un'apposita richiesta d'inserimento di persona con disabilità nella quota d'obbligo.

Benefici per invalidità superiore al 50%

I lavoratori dipendenti, con invalidità civile riconosciuta in misura superiore al 50%, possono fruire di un congedo per cure relative all'infermità connessa, per un periodo non superiore a 30 giorni l'anno. Il periodo di congedo, coperto da un'indennità, non è finalizzato al semplice svolgimento di visite mediche, ma all'effettuazione di cicli di cure legati alla patologia invalidante, come le terapie oncologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Il congedo, che va certificato dal medico, è retribuito come le assenze per malattia, ma non rientra nel periodo di comporto, cioè nel periodo massimo di conservazione del posto.

I costi sono, però, a carico del datore di lavoro, quindi la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all'interno del contratto collettivo di riferimento.

Benefici per invalidità superiore al 60%

I lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 60% hanno, come osservato, la possibilità di essere computati nella quota di riserva dell'impresa presso cui sono assunti, a prescindere dall'orario del contratto.

Il beneficio non è riconosciuto se l'invalidità è stata causata da un inadempimento del datore di lavoro.

Benefici per invalidità superiore ai 2/3

In caso di possesso di un'invalidità superiore ai 2/3 spetta:

- l'esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale; si può godere inoltre di un'agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica;
- la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, per i dipendenti pubblici che risultano invalidi in misura superiore ai 2/3;
- qualora l'invalidità sia non semplicemente civile, ma ordinaria- al lavoro, spetta, con almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio, l'assegno ordinario d'invalidità. L'assegno, calcolato allo stesso modo della pensione, spetta presso l'Assicurazione generale obbligatoria Inps e presso alcuni fondi sostitutivi della stessa.

Benefici per invalidità pari o superiore al 74%

In caso di possesso di un'invalidità civile superiore al 74% spetta:

- un assegno di assistenza, concesso sino all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019 al 31 dicembre 2022), il cui importo è di 286,81 euro mensili, con un limite di reddito di 4.926,35 euro (i valori si riferiscono al 2020); la pensione d'invalidità civile necessita dello stato di disoccupazione, ma non richiede, come l'assegno d'invalidità ordinario, il pagamento di un minimo di contributi all'Inps, in quanto è una prestazione di assistenza;
- l'Ape sociale, un anticipo pensionistico a carico dello Stato, che permette di uscire dal lavoro dai 63 anni ed accompagna l'interessato sino al compimento dell'età pensionabile. L'Ape sociale richiede un minimo di 30 anni di contributi, di 36 per gli addetti ai lavori gravosi (può essere riconosciuta alle donne una riduzione contributiva di un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due);
- la pensione anticipata per i lavoratori precoci, che consente di pensionarsi con 41 anni di contributi, se si possiedono almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro versati prima del compimento di 19 anni di età e si appartiene alle stesse categorie beneficiarie dell'Ape sociale, con l'aggiunta degli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni.

Benefici per invalidità pari o superiore al 75%

Per chi possiede un'invalidità riconosciuta dal 75% in su sono previsti dei benefici per la pensione: nel dettaglio, per ogni anno lavorato come dipendente sono accreditati 2 mesi di contributi figurativi in più, sino ad un massimo di 5 anni: si tratta della maggiorazione contributiva per invalidi.

L'agevolazione della maggiorazione contributiva spetta a partire dalla data di riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 75%.

Benefici per invalidità pari o superiore all'80%

Per coloro che possiedono un'invalidità pensionabile (non la semplice invalidità civile) pari o superiore all'80%, è previsto dal decreto Amato [2] l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, con 56 anni d'età, per le donne, e 61 anni per gli uomini, unitamente a 20 anni di contributi (15 anni per chi rientra nelle deroghe). È richiesta una finestra di attesa, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, pari a 12 mesi.

Il beneficio della pensione di vecchiaia anticipata è riservato ai soli dipendenti del settore privato.

Benefici per invalidità del 100%

Chi è invalido civile al 100%, o inabile al lavoro, può fruire dei seguenti benefici:

- pensione per invalidi civili totali, o pensione d'inabilità civile: la prestazione è concessa a chi possiede un reddito annuo sino a 16.982,49 euro (il valore si riferisce all'anno 2020) ed è compatibile, sino al limite di reddito, con l'assegno ordinario d'invalidità; per ottenere il trattamento, che ha lo stesso ammontare della pensione d'invalidità civile (286,81 euro per il 2020), ma è integrabile al milione, sino a 651,51 euro mensili, non è richiesto lo stato di disoccupazione; per approfondire, leggi: [Guida alla pensione d'inabilità civile](#);
- pensione d'inabilità al lavoro: per il trattamento non basta l'invalidità del 100%, ma è richiesto il riconoscimento dell'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa; bisogna inoltre possedere almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell'ultimo quinquennio; il trattamento è calcolato allo stesso modo della pensione, ma è aggiunta una maggiorazione contributiva;
- pensione d'inabilità per i dipendenti pubblici: la pensione d'inabilità, senza maggiorazione, è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che sono riconosciuti inabili alle mansioni, o al proficuo lavoro (per proficuo lavoro si intende la capacità di prestare servizio in maniera continuativa ed efficace); a seconda della categoria di appartenenza e del tipo d'inabilità, sono richiesti un minimo di 15 o 20 anni di contributi;
- assegno d'accompagnamento: hanno diritto all'indennità di accompagnamento, o accompagnamento, pari a 520,29 euro mensili (l'importo è adeguato annualmente), gli invalidi al 100% non autosufficienti, cioè impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza o che non possono deambulare senza l'aiuto di un'altra persona; l'assegno è riconosciuto senza limiti di reddito.

note

[1] L. 68/1999.

[2] D.lgs. 503/1992.

Autore immagine: [canva.com/](https://www.canva.com/)

(da www.laleggepertutti.it)